

## DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00057 DEL 18 APRILE 2024

PROPOSTA N. 876 DEL 16 APRILE 2024

**OGGETTO:** Attività di comunicazione istituzionale nel periodo elettorale in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni amministrative, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024.

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 13.25, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Antonello	AURIGEMMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Enrico	PANUNZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliera Segretaria	Micol	GRASSELLI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Verbale di seduta n. 11

Con l'assistenza tecnico-giuridica del Segretario generale vicario Ing. Vincenzo Ialongo

**OGGETTO: Attività di comunicazione istituzionale nel periodo elettorale in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni amministrative, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024**

*L'Ufficio di presidenza*

**VISTO** lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

**VISTA** la determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138);

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 7 giugno 2023 n. U00026 (Cessazione dell'incarico del Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio. Conferimento delle funzioni vicarie all' Ing. Vincenzo Ialongo);

**VISTA** la determinazione 23 ottobre 2023, n. A00606, con cui è stato conferito l'incarico ad interim dell'Area "Comunicazione, Stampa, URP, Pubblicazioni e banche dati, Tutela della privacy" al dott. Giulio Naselli di Gela;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 85 dell'11 aprile 2024, avente ad oggetto "Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", con il quale i suddetti comizi sono stati convocati per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024;

**VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 9, comma 1, ai sensi del quale: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”;

**PRESO ATTO** delle indicazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) che, in caso di sovrapposizione cronologica di due o più consultazioni elettorali, ha più volte ribadito che il divieto di cui all’articolo 9 della legge n. 28/2000 decorre dalla convocazione dei comizi che per prima si configura in ordine temporale. Per la tornata elettorale dell’8 e 9 giugno, quindi, il divieto decorre per tutte le pubbliche amministrazioni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024;

**VISTA** la legge 25 marzo 2024, n. 38 con la quale è stato convertito il decreto – legge 29 gennaio 2024, n. 38, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”, la quale prevede che le operazioni di votazione si svolgano “nella giornata di sabato, (dalle ore 15 alle ore 23), e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23”, derogando a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativamente al voto “nella sola giornata di domenica”;

**VISTA** la deliberazione del 12 aprile 2024 n. 90/22/CONS del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;

**VISTE** le “Domande frequenti sul divieto di comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali” (FAQ), pubblicate sul sito dell’Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni (AGCOM), con le quali si forniscono alcune risposte alle domande più frequenti sul divieto di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale, previsto dall'articolo 9 della legge 28 del 2000, alla luce degli orientamenti dell'Autorità finora adottati, con lo scopo di chiarire il significato e la portata di tale divieto, nonché le possibili sanzioni in caso di violazione (<https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1>);

**PRESO ATTO** della comunicazione del Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio (Corecom), avente ad oggetto: Elezioni Europee e Amministrative dell'8 e 9 giugno 2024. Comunicazione istituzionale e obblighi di informazione. Legge n. 28/2000 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", inviata a tutti i comuni e le province del Lazio, alla Giunta e al Consiglio regionale, acquisita al protocollo in data 12 aprile 2024 (CRL RU 0009732);

**VISTA** la legge 7 giugno 2000, n. 150 ("Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"), che individua i soggetti, le finalità, le forme e gli strumenti della comunicazione e dell'informazione istituzionale;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) 20 dicembre 2012 (del. 654/12/CONS), con la quale si rileva che "i gruppi costituiti nell'ambito delle Assemblee legislative, pur essendo articolazioni organizzative delle Assemblee medesime, sono nel contempo emanazione dei partiti politici, ossia di organismi non riconducibili alla pubblica amministrazione";

**VISTO** l'art. 37 del "Disciplinare per l'accesso alla sede e utilizzo degli spazi del Consiglio regionale del Lazio" approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 20 febbraio 2019, n. 35;

**VISTA** la Deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n. 477/20/CONS e le "Domande frequenti sul divieto di comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali" (FAQ), pubblicate sul sito della stessa AGCOM nel 2024, nelle quali viene specificato che "l'organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsto dall'art. 9

della legge n. 28/2000 è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell'evento poste in essere dalla pubblica Amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell'evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità”;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al periodo “sensibile” individuato, la ratio della richiamata disposizione ex lege 28/2000 consiste, per un verso, nel prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che l’attività di comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto a una libera consultazione elettorale – e quindi di evitare che la stessa attività possa sovrapporsi e interagire con l’attività propagandistica svolta dalle liste e dai candidati, dando vita a una forma parallela, al limite surrettizia, di campagna elettorale sottratta a qualsiasi tipo di controllo e regolamentazione – e, per un altro, nell’assicurare lo svolgimento della comunicazione di “utilità sociale”, ossia la comunicazione effettuata nell’interesse dei cittadini e per garantire la trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, quindi, una forma di servizio pubblico consistente nella divulgazione di informazioni aggiornate e facilmente accessibili a tutti, riguardanti l’attività pubblica, la normazione, i servizi, le strutture e il loro uso da parte degli interessati;

all’unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di considerare il *dies a quo* dell’avvio della campagna elettorale il giorno 11 aprile 2024, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, avente ad oggetto “Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”. Tale periodo termina con la chiusura delle operazioni di voto;
2. di approvare l’allegato A (“Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale del Lazio in occasione delle prossime elezioni dei membri del

Parlamento europeo spettanti all'Italia fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024") alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni per la regolamentazione delle attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale del Lazio dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto;

3. di autorizzare a decorrere dal *dies a quo* di cui al paragrafo 1. la concessione delle sale del Consiglio regionale del Lazio nei giorni antecedenti la chiusura delle operazioni di voto, per manifestazioni e conferenze stampa da chiunque promosse, nel rispetto dei principi e limiti stabiliti deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n. 477/20/CONS citata nelle premesse;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.);

5. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale per ogni connesso e consequenziale adempimento diretto ad assicurare l'osservanza della stessa, ivi inclusa una adeguata informazione della stessa ai gruppi consiliari e alle diverse strutture organizzative interne;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.

## ALLEGATO A

### **Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione istituzionale del Consiglio regionale del Lazio durante il periodo elettorale in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni amministrative fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024**

Durante il periodo compreso tra la convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto, il Consiglio regionale del Lazio, nelle sue diverse articolazioni organizzative e nei servizi di informazione e comunicazione resi, è tenuto a osservare quanto segue:

#### **Attività di comunicazione e informazione connesse ai lavori dell'Aula e delle sue articolazioni**

a) la Sezione "Stampa" dell'Area "Comunicazione, Stampa, URP, Pubblicazioni e banche dati, Tutela della Privacy", continuerà a provvedere alla diffusione dei comunicati stampa e alla pubblicazione delle news nel sito istituzionale e nei propri profili istituzionali sui social network, relativi a notizie e informazioni sulle attività dell'Aula e delle sue articolazioni. Tuttavia, i contenuti dei predetti strumenti di informazione saranno redatti, sotto il profilo oggettivo, in forma neutra, completa ed essenziale, privi di riferimenti a indicazioni di voto per le elezioni previste per i giorni 8 e 9 giugno 2024, mentre, sotto quello soggettivo, limitando l'attribuzione degli atti/iniziativa agli organi/cariche istituzionali, senza dichiarazioni/riferimenti ascrivibili a persone e senza indicazione di appartenenza politica. In particolare:

1. in caso di votazione di atti, il relativo esito è riportato facendo menzione del numero dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni e/o con le espressioni approvato/respinto a maggioranza ovvero approvato/respinto all'unanimità;
2. in caso di comunicazioni all'Aula e/o di audizioni in commissione, l'informazione istituzionale si limiterà - in forma neutra e impersonale, priva di riferimenti a indicazioni di voto per le elezioni previste per i giorni 8 e 9 giugno 2024 - ai soli elementi indispensabili per garantire l'informazione. Qualora in occasione di comunicazioni/audizioni fossero deliberati atti a esse connessi, l'informazione ne darà conto secondo le modalità di cui al punto 1;

b) sarà sospesa la possibilità di organizzare, per quanto di competenza, conferenze stampa da parte delle strutture competenti in materia di informazione istituzionale;

c) sul sito istituzionale saranno regolarmente pubblicati l'agenda dei lavori, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio regionale e delle sue articolazioni nonché i resoconti integrali delle sedute consiliari;

d) sarà sospesa la pubblicazione sul sito istituzionale di notizie in merito a eventi - come, a titolo esemplificativo, la presentazione di libri, lo svolgimento di dibattiti, mostre, convegni, cerimonie, incontri con delegazioni - fatta salva quella effettuata in forma impersonale e che sia indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

Le comunicazioni e le informazioni istituzionali di “utilità sociale” – effettuate nell’interesse dei cittadini e per garantire la trasparenza, ossia rese in forma di servizio pubblico consistente nella divulgazione di informazioni aggiornate e facilmente accessibili a tutti, riguardanti l’attività pubblica, la normazione, i servizi, le strutture e il loro uso da parte degli interessati – sono diffuse in forma impersonale e senza dichiarazioni, quando ciò sia indispensabile e non rinviabile per l’efficace assolvimento delle funzioni istituzionali.

Nel caso in cui il contenuto degli atti dei quali si dà notizia o informazione abbia come elemento imprescindibile il riferimento a persone e riguardi soggetti non candidati alle consultazioni elettorali di cui sopra, la comunicazione sarà effettuata nei limiti dell’indispensabilità dell’informazione.

Le disposizioni contenute nel presente atto saranno in vigore fino alla chiusura delle operazioni di voto, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio per l’elezione dei sindaci nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, previsti per sabato 22 e domenica 23 giugno 2024.

Copia